SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 44**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1991.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLI DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 19 febbraio 1991, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 93.532 a L. 94.515 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 9.353,20 a L. 9.451,50 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1991

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

91A0921

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 settembre 1990.

Determinazione delle caratteristiche degli autocarri derivati da autovetture.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 25 novembre 1975, n. 707, con i quali sono state stabilite prescrizioni relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli, tese in particolare ad evitare danno agli occupanti a seguito di spostamenti del carico;

Visto l'art. 8 della citata legge n. 707 del 1975, in base al quale il Ministro dei trasporti dispone con propri decreti le modalità tecniche da osservare in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli di cui all'art. 26, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, debbono essere muniti di una cabina di guida separata dal vano destinato alla merce.

Qualora si tratti di autocarri con carrozzeria denominata furgone, anche se derivati da autoveicoli in origine destinati ad usi diversi dal trasporto di cose, deve essere realizzata una paratia tra la cabina di guida propriamente detta ed il vano per le merci, fissata in modo solido ed inamovibile alla carrozzeria.

Art. 2.

Gli autocarri ottenuti per trasformazione di autoveicoli già adibiti ad uso diverso dal trasporto di cose non possono avere un numero di posti anteriori superiore a quello del veicolo originario.

Roma, 18 settembre 1990

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 707/1975 è il seguente:

«Art. 6. — Negli autoveicoli e nei motoveicoli i comandi per la guida debbono essere disposti in modo da consentire una agevole e sicura manovra e da evitare per quanto possibile, il rischio di manovre intempestive. I detti comandi debbono essere facilmente identificabili».

— L'art. 7, ottavo comma, della suddetta legge, così recita: «L'interno del veicolo deve essere munito di adeguata protezione che eviti danno agli occupanti a seguito di spostamenti di carico».

— Il testo dell'art. 8, primo comma, della sopra citata legge, è il seguente: «Il Ministro per i trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche degli attacchi e delle cinture di sicurezza di cui all'art. 1, dei dispositivi per la trasparenza del parabrezza di cui all'art. 4, dei dispositivi antifurto, di cui all'art. 5, nonché le modalità tecniche da osservare in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7».

Nota all'art. 1:

— L'art. 26, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, definisce gli autocarri come veicoli destinati al trasporto di cose.

91A0879

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 febbraio 1991.

Determinazione dei modelli di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1991 in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di reddito, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

Mod. 750 modello base e quadri interni;

Mod. 760 modello base e quadri interni;

Mod. 770 modelli base e quadri interni esclusi i quadri E-1 e G-1;

Mod. 770/*bis*.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette aventi sede nei capoluoghi di regione e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bolzano, provvederanno alla distribuzione gratuita del Mod. 770/*ter*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* DE LUCA

91A0901

DECRETO 16 febbraio 1991.

Prezzi di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 1991 e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare — per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 1.000 (mille) per la scheda modello 740 completo con busta;

in L. 200 (duecento) per il modello relativo ai quadri 740/L-M-A1;

in L. 200 (duecento) per il modello relativo ai quadri 740/E-F-G-H-I;

in L. 1.000 (mille) per il modello 750 completo con busta;

in L. 1.000 (mille) per il modello 760 completo con busta;

in L. 300 (trecento) per la scheda modello 770 con busta;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/A;

in L. 200 (duecento) per il quadro 770/D.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 120 (centoventi) sui suindicati prezzi di vendita di L. 1.000 e L. 300 e l'aggio di L. 80 (ottanta) sul prezzo di vendita di L. 200.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 20 (venti) per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 30 (trenta) per le schede modelli 740, 750, 760 e 770 e L. 20 (venti) per i modelli 740 relativi ai quadri L-M-A1 e E-F-G-H-I e per i quadri 770/A, 770/D;

c) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 70 (settanta) per le schede modelli 740, 750, 760 e 770 e L. 40 (quaranta) per i modelli 740 relativi ai quadri L-M-A1 e E-F-G-H-I e per i quadri 770/A, 770/D.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a fornire alle rivendite di generi di monopolio una scorta a credito delle schede e dei quadri per la dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* DE LUCA

91A0902

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 febbraio 1991.

Iscrizione dei cloni di pioppo «Villafranca» ed «Eridano» nel registro nazionale dei cloni forestali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Premesso che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva n. 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità economica europea n. 125 dell'11 luglio 1966;

Considerato che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva n. 71/161/CEE relativa alle qualità esteriori necessarie per l'immissione in commercio del materiale suddetto;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 dell'11 giugno 1973, la quale all'art. 21 istituisce il registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23 stabilisce che nel suddetto registro nazionale debbono essere iscritti anche i cloni di pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che il comitato tecnico per la registrazione dei nuovi cloni di pioppo, nella sua riunine del giorno 19 ottobre 1988, in seguito a sopralluogo, ha richiesto alla commissione nazionale del pioppo l'iscrizione nel sopradetto registro nazionale dei cloni denominati «Eridano» e «58/57», e che la commissione nazionale del pioppo, nella riunione del 20 ottobre 1988 ha deliberato di chiederne a sua volta l'iscrizione alla commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della menzionata legge n. 269/1973;

Tenuto conto che, in base agli accordi internazionali, i cloni di pioppo di nuova iscrizione nei cataloghi nazionali ed internazionali devono essere identificati attraverso nomi di fantasia e non attraverso sigle numeriche, e che il rappresentante della commissione nazionale del pioppo ha chiesto di cambiare il nome del clone finora identificato come «58/57» in «Villafranca»;

Considerato che la surriportata commissione nazionale tecnico-consultiva ha deciso di approvare la suddetta iscrizione nel corso della riunione del 3 dicembre 1990;

Considerato che l'art. 23 della predetta legge n. 269/1973 dispone altresì che i decreti di che trattasi vengano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

Il nome del clone di pioppo identificato finora come «58/57» viene variato in «Villafranca».

Art. 2.

Sono iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali i cloni di pioppo «Eridano» e «Villafranca».

Art. 3.

Il presente decreto, unitamente agli allegati *A* e *B*, che ne fanno parte integrante, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1991

Il Ministro: SACCOMANDI

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO
(D.P.R. 1 agosto 1969)

ALLEGATO A

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPO

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE

Carattere	Valore	Cod.	N.	Gruppo	Categoria
Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone	'Eridano' (ex '83/58)		1		NOTIZIE GENERALI
Nome del selezionatore	Ist. Sperim. Pioppicoltura (SAF)		2		NOTIZIE GENERALI
Stazione che riproduce la cultivar o il clone	idem		3		NOTIZIE GENERALI
Nazione	Italia	45	[illegible]		NOTIZIE GENERALI
Specie	Populus deltoides x P. maximowiczii		5		NOTIZIE GENERALI
Origine	Ibridazione artificiale	4	6		NOTIZIE GENERALI
Sesso	Maschile	1	7	caratteri vari	ALBERI ADULTI
Numero di stami	41	5	8	caratteri vari	ALBERI ADULTI
Lunghezza dei grappoli maturi			9	caratteri vari	ALBERI ADULTI
Numero di valve nelle capsule			10	caratteri vari	ALBERI ADULTI
Polimorfismo fogliare			11	caratteri vari	ALBERI ADULTI
Lunghezza totale delle foglie	10.9 cm (L/l=114%)	4	12	foglie di brachiblasti	ALBERI ADULTI
Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	43°	1	13	foglie di brachiblasti	ALBERI ADULTI
Forma della base fogliare	cuneiforme arrotondata	2	14	foglie di brachiblasti	ALBERI ADULTI
Apice fogliare	arrotondato, a punta larga		15	foglie di brachiblasti	ALBERI ADULTI
Numero di glandule alla base delle foglie	variabile	5	16	foglie di brachiblasti	ALBERI ADULTI
Colore della nervatura mediana	verde	1	17	foglie di brachiblasti	ALBERI ADULTI
Colore del picciuolo	verde	1	18	foglie di brachiblasti	ALBERI ADULTI
Pubescenza del picciuolo	leggermente pubescente		19	foglie di brachiblasti	ALBERI ADULTI
Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana	50%	3	20	foglie di brachiblasti	ALBERI ADULTI
Precocità dello sboccio fogliare	nett. prima 'Italica'	1	21	fenologia	
Colore allo sboccio	verde	1	22	fenologia	
Lunghezza totale delle foglie	24.4 cm (L/l=109%)	3	23	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	46°	1	24	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Forma della base fogliare	un poco cordiforme	6	25	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Apice fogliare	a larga punta concava		26	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Numero di glandule alla base delle foglie	variabile	5	27	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Colore della nervatura mediana	verde	1	28	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Colore del picciuolo	verde	1	29	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Pubescenza del picciuolo	glabro	1	30	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana	28%	1	31	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Forma della parte superiore del fusto	cost. medie	4	32	getto dell'anno	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Pubescenza del fusto non lignificato	glabro	1	33	getto dell'anno	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto	brevem. lineare	3	34	getto dell'anno	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Dispersione delle lenticelle	regolare	1	35	getto dell'anno	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Numero dei rami delle pioppelle di 1 anno	moderato	3	36	getto dell'anno	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Angolo tra il fusto ed i rami mediani	61-75°	4	37	getto dell'anno	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Lunghezza delle gemme	8-9 mm	3	38	gemme	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Forma delle gemme	stretta e acuminata	1	39	gemme	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Colore delle gemme	verde	1	40	gemme	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Disposizione delle gemme	appressata	1	41	gemme	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Colore del balsamo			42	gemme	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO

CARATTERI QUALITATIVI

Carattere	Valutazione	Nota	N.	Gruppo
Tipo e forma della chioma	semi-espansa	4	43	Varie
Sensibilità fototropica	al di sotto della media	2	44	
Forma e dirittezza del fusto	più o meno sinuoso	3	45	
Rastremazione			bis	
Produzione di cotone			46	
Radicamento			47	
Attitudine alla propagazione per talea	buona (78%)	2	48	
Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	ottima	2	49	
Accrescimento giovanile	molto rapido	1	50	
Attitudine alla potatura	facile	2	51	
Cancro batterico			52	Reazione alle malattie, agli insetti e alle avversità
Defogliazione primaverile	molto resistente	1	53	
Ruggine (Melampsora)	molto resistente	1	54	
(Batteriosi) Macchie brune	molto resistente	1	55	
Marssonina	molto resistente	1	56	
Septoria musiva			57	
Dothichiza	molto resistente	1	58	
Vischio			59	
Afidi afide lanigero	molto resistente	1	60	
Fitofagi			61	
Xilofagi			62	
Gypsonoma (Semasia)			63	
Acari			64	
Selvaggina			65	
Calore			66	
Siccità			67	
Gelate autunnali			68	
Spaccatura da gelo (gelate			69	
Necrosi o morte invernali)			70	
Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	sensibile	4	71	
Sale e vento salmastro			72	
Altre avversità 'Mosaico':	resistente	2	bis	
Sfogliatura			73	Attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)
Segagione			74	
Triturazione			75	
Sfibratura meccanica			76	
Sfibratura meccano-chimica			77	
Compensati			78	utilizzazioni più importanti (possibilmente in% del totale)
Fiammiferi			79	
Tavolame da costruzione			80	
Tavolame da falegnameria			81	
Pannelli di particelle (= truciolari)			82	
Pannelli di fibre			83	
Pannelli di lana di legno			84	
Pasta meccanica o meccano-chimica			85	
Densità ad umidità normale (u = 12+15%)			86	caratteristiche del legno – fisiche e meccaniche
Densità basale (Peso secco/Volume fresco)	0.31-0.37		87	
Carico di rottura a compressione			88	
Carico di rottura a flessione			89	
Lunghezza fibre			90	caratteristiche del legno – istologiche
Diametro fibre (= larghezza fibre)			91	
Diametro del lume			92	

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO
(D.P.R.1 agosto 1969)

ALLEGATO B

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPO

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE

Carattere	Valore	Codice	N.	Gruppo	Sezione
Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone	Villafranca 'ex 58/57'		1		NOTIZIE GENERALI
Nome del selezionatore	Ist. Sperim. Pioppicoltura (SAF)		2		NOTIZIE GENERALI
Stazione che riproduce la cultivar o il clone	idem		3		NOTIZIE GENERALI
Nazione	Italia	45	4		NOTIZIE GENERALI
Specie	Populus alba L.		5		NOTIZIE GENERALI
Origine	ibrido artificiale	4	6		NOTIZIE GENERALI
Sesso	femminile	2	7	caratteri vari	ALBERI ADULTI
Numero di stami			8	caratteri vari	ALBERI ADULTI
Lunghezza dei grappoli maturi			9	caratteri vari	ALBERI ADULTI
Numero di valve nelle capsule	4 valve	5	10	caratteri vari	ALBERI ADULTI
Polimorfismo fogliare	molto netto	4	11	caratteri vari	ALBERI ADULTI
Lunghezza totale delle foglie	115%	4	12	foglie di brochiblasti	ALBERI ADULTI
Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	37°	1	13	foglie di brochiblasti	ALBERI ADULTI
Forma della base fogliare	cuneiforme arrotondata	2	14	foglie di brochiblasti	ALBERI ADULTI
Apice fogliare	ottuso		15	foglie di brochiblasti	ALBERI ADULTI
Numero di glandule alla base delle foglie	0	1	16	foglie di brochiblasti	ALBERI ADULTI
Colore della nervatura mediana	verde	1	17	foglie di brochiblasti	ALBERI ADULTI
Colore del picciuolo	verde	1	18	foglie di brochiblasti	ALBERI ADULTI
Pubescenza del picciuolo	pubescente	4	19	foglie di brochiblasti	ALBERI ADULTI
Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana	69%	7	20	foglie di brochiblasti	ALBERI ADULTI
Precocità dello sboccio fogliare	come 'Italica'	2	21	fenologia	
Colore allo sboccio	verde	1	22	fenologia	
Lunghezza totale delle foglie	89%	1	23	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	38°	1	24	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Forma della base fogliare	mediamente cordata	7	25	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Apice fogliare	largamente acuto	4	26	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Numero di glandule alla base delle foglie	0	1	27	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Colore della nervatura mediana	verde	1	28	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Colore del picciuolo	verde	1	29	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Pubescenza del picciuolo	pubescente	4	30	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana	64%	6	31	foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Forma della parte superiore del fusto	cilindrica	1	32	getto dell'anno	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Pubescenza del fusto non lignificato	fortem. pubesc.	3	33	getto dell'anno	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto	rotonda	1	34	getto dell'anno	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Dispersione delle lenticelle	regolare	1	35	getto dell'anno	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Numero dei rami delle pioppelle di 1 anno	molti	4	36	getto dell'anno	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Angolo tra il fusto ed i rami mediani	61-75%	4	37	getto dell'anno	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Lunghezza delle gemme	5 mm	1	38	gemma	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Forma delle gemme	larga e piuttosto ottusa	4	39	gemma	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Colore delle gemme	rosso-verde	1-2	40	gemma	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Disposizione delle gemme	appressata	1	41	gemma	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO
Colore del balsamo	balsamo indistinto	4	42	gemma	ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO

CARATTERI QUALITATIVI

Carattere	Valutazione	Classe	N.	Gruppo
Tipo o forma della chioma	semi-espansa	4	43	varie
Sensibilità fototropica	media	3	44	
Forma e dirittezza del fusto	più o meno sinuoso	3	45	
Rastremazione			bis	
Produzione di cotone	molto limitata	1	46	
Radicamento			47	
Attitudine alla propagazione per talea	media	3	48	
Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento	buona	3	49	
Accrescimento giovanile	medio	3	50	
Attitudine alla potatura			51	
Cancro batterico			52	Reazione alle malattie, agli insetti e alle avversità
Defogliazione primaverile	molto resistente	1	53	
Ruggine (Melampsora)			54	
(Batteriosi) Macchie brune	resistente	2	55	
Marssonina	molto resistente	1	56	
Septoria musiva			57	
Dothichiza			58	
Vischio			59	
Afidi	molto resistente all'Afide lanigero	1	60	
Fitofagi			61	
Xilofagi			62	
Gypsonoma (Semasia)			63	
Acari			64	
Selvaggina			65	
Calore			66	
Siccità	resistente	2	57	
Gelate autunnali			68	
Spaccatura da gelo (gelate			69	
Necrosi o morte invernali)			70	
Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento	resistente	2	71	
Sale e vento salmastro	resistente	2	72	
Altre avversità	PMV immune	1	bis	
Sfogliatura			73	attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)
Segagione			74	
Triturazione			75	
Sfibratura meccanica			76	
Sfibratura meccano-chimica			77	
Compensati			78	utilizzazioni più importanti (possibilmente in% del totale)
Fiammiferi			79	
Tavolame da costruzione			80	
Tavolame da falegnameria			81	
Pannelli di particelle (= truciolari)			82	
Pannelli di fibre			83	
Pannelli di lana di legno			84	
Pasta meccanica o meccano-chimica			85	
Densità ad umidità normale (u = 12÷15%)			86	caratteristiche del legno: fisiche e meccaniche
Densità basale (Peso secco/Volume fresco)	0.271 g/cm³		87	
Carico di rottura a compressione			88	
Carico di rottura a flessione			89	
Lunghezza fibre			90	caratteristiche del legno: istologiche
Diametro fibre (= larghezza fibre)			91	
Diametro del lume			92	

91A0855

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 febbraio 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1991
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 291

91A0903

DECRETO 18 febbraio 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 agosto 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1991
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 292

91A0904

DECRETO 18 febbraio 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 28 febbraio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1991
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 293

91A0905

DECRETO 18 febbraio 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 14 febbraio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 5 febbraio 1991, che hanno disposto per il 14 febbraio 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantatre e trecentosessantacinque giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,95 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 94,05 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,40 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,75 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,64 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 87,70 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1991
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 294

91A0906

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 3 gennaio 1991.

Rettifica al decreto ministeriale 9 luglio 1990 inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge n. 1497/1939;

Visto l'art. 11 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1990;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari nella nota n. 15091 del 22 ottobre 1990 ha rilevato che nel testo del sopracitato decreto ministeriale inerente alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari» per un mero errore materiale: alla pag. 34 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 46, è stato scritto: «via Fanelli, 235/239 - foglio 49 - particelle 400 - 117» invece di: «via Fanelli, 235/239 - foglio 115 - particelle 400 - 117»; alla pag. 35 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 39, è stato scritto: «via Amendolara, 174 - foglio 41 - particella 88» invece di: «via Amendola, 174 - foglio 41 - particella 88»; alla pag. 36 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, rigo 49, è stato scritto: «corso Alcide De Gasperi, 306 - 306/9 - particella 30» invece di: «corso Alcide De Gasperi, 306 - 306/A - foglio 49 - particelle 30»; alla pag. 36 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 11, è stato scritto: «corso Alcide De Gasperi, 131 - foglio 48» invece di: «corso Alcide De Gasperi, 431 - foglio 48»; alla pag. 37 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 2, è stato scritto: «corso Alcide De Gasperi, 447 - foglio 58» invece di: «corso Alcide De Gasperi, 477 - foglio 58»; alla pag. 37 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 10, è stato scritto: «34 - 147» invece di: «34 - 187»; alla pag. 37 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 15, è stato scritto: «corso Alcide De Gasperi, 493 - foglio 59» invece di: «corso Alcide De Gasperi, 493 - foglio 58»; alla pag. 37 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 21, è stato scritto: «corso Alcide De Gasperi, 340/A - foglio 58» invece di: «corso Alcide De Gasperi, 340/A - foglio 59»; alla pag. 37 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 28, è stato scritto: «corso Alcide De Gasperi, 342/A - foglio 58» invece di: «corso Alcide De Gasperi, 342/A - foglio 59»; alla pag. 37 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 50, è stato scritto: «Villa Garibaldi» invece di: «Villa Galbiati»; alla pag. 37 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, rigo 51, è stato scritto: «corso Alcide De Gasperi, 344 - foglio 58» invece di: «corso Alcide De Gasperi, 344 - foglio 59»; alla pag. 38 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, rigo 47, è stato scritto: «via della Murge, 72 - foglio 105 - particelle 139 - 141» invece di: «via delle Murge, 72 - foglio 107 - particelle 1 - 2 - 3»;

Decreta:

Il testo del decreto ministeriale 9 luglio 1990 inerente alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune di Bari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1990, è così rettificato: nella medesima *Gazzetta Ufficiale*, pag. 34, seconda colonna, rigo 46, le parole: «via Fanelli, 235/239 - foglio 49 - particelle 400 - 117» sono sostituite dalle parole: «via Fanelli, 235/239 - foglio 115 - particelle 400 - 117»; alla pag. 35, seconda colonna, rigo 39, le parole: «via Amendolara, 174 - foglio 41 - particella 88» sono sostituite dalle parole: «via Amendola, 174 - foglio 41 - particella 88»; alla pag. 36, prima colonna, rigo 49, le parole: «corso Alcide De Gasperi, 306 - 306/9 - particelle 30» sono sostituite dalle parole: «corso Alcide De Gasperi, 306 - 306/A - foglio 49 - particelle 30»; alla pag. 36, seconda colonna, rigo 11, le parole: «corso Alcide De Gasperi, 131 - foglio 48» sono sostituite dalle parole: «corso Alcide De Gasperi, 431 - foglio 48»; alla pag. 37, seconda colonna, rigo 2, le parole: «corso Alcide De Gasperi, 447 - foglio 58» sono sostituite dalle parole: «corso Alcide De Gasperi, 477 - foglio 58»; alla pag. 37 seconda colonna, rigo 10, le parole: «34 - 147» sono sostituite dalle parole: «34 - 187»; alla pag. 37, seconda colonna, rigo 15, le parole: «corso Alcide De Gasperi, 493 - foglio 59» sono sostituite dalle parole: «corso Alcide De Gasperi, 493 - foglio 58»; alla pag. 37, seconda colonna, rigo 21, le parole: «corso Alcide De Gasperi, 340/A - foglio 58» sono sostituite dalle parole: «corso Alcide De Gasperi, 340/A - foglio 59»; alla pag. 37, seconda colonna, rigo 28, le parole: «corso Alcide De Gasperi, 342/A - foglio 58» sono sostituite dalle parole: «corso Alcide De Gasperi, 342/A - foglio 59»; alla pag. 37, seconda colonna, rigo 50, le parole: «Villa Garibaldi» sono sostituite dalle parole: «Villa Galbiati»; alla pag. 37, seconda colonna, rigo 51, le parole: «corso Alcide De Gasperi, 344 - foglio 58» sono sostituite dalle parole: «corso Alcide De Gasperi, 344 - foglio 59»; alla pag. 38, prima colonna, rigo 47, le parole: «via delle Murge, 72 - foglio 105 - particelle 139 - 141» sono sostituite dalle parole: «via delle Murge, 72 - foglio 107 - particelle 1 - 2 - 3».

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0880

DECRETO 4 gennaio 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Matrice.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota n. 2256 del 9 febbraio 1990, con la quale la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise ha formulato una proposta di vincolo per l'intero territorio del comune di Matrice in provincia di Campobasso;

Visto il parere favorevole espresso per la suddetta proposta dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta del 22 ottobre 1990;

Considerato che il territorio del comune di Matrice possiede notevoli valenze ambientali e architettoniche poiché si presenta con una morfologia mossa e varia, costituita da colli e valloni segnati da piccoli corsi d'acqua a regime torrentizio, dolci distese pianeggianti, antiche stradine interpoderali, visibili anche a distanza, nel loro snodarsi tra ombreggianti filari di querce, cerri e olmi, e l'antropizzazione, ancora parziale, è mitigata dalla presenza diffusa di aree boscate, determinando un tipico paesaggio rurale con coltivazioni miste; significativa risulta la presenza dell'antico tratturo «Taverna del Cortile-Centocelle» che si snoda per una larghezza di circa 50 metri, per alcuni chilometri, e dell'antico e noto complesso monumentale romanico di S. Maria della Strada posto su un rilievo dominante una vallata che conserva quasi inalterate connotazioni di notevole pregio ambientale; caratteristico appare anche l'ambiente urbano del centro abitato, di origine medievale, la cui parte più antica conserva ancora l'originaria conformazione urbanistica, che ha nella Chiesa Madre e nel Palazzo del Signore i suoi punti nodali, con alcuni palazzi signorili, edifici religiosi, un'architettura che, seppure in parte manomessa, o lasciata in abbandono, è ancora arricchita da opere artigianali quali portali, mensole, stipiti, scalinate ringhiere;

Considerato che la suindicata soprintendenza con la nota n. 534 del 18 gennaio 1989 ha reso edotto l'assessorato all'urbanistica della regione Molise delle valenze ambientali di alcuni comuni fra i quali quello di Matrice, richiedendo altresì l'avvio della procedura per l'imposizione del vincolo;

Considerato che nessun provvedimento è stato adottato dalla regione Molise per garantire la protezione del territorio sopradescritto;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla tutela del territorio comunale di Matrice, ai sensi della sopracitata normativa;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nel territorio vincolato di presentare ai competenti organi della regione Molise, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore del territorio stesso:

Decreta:

L'intero territorio del comune di Matrice in provincia di Campobasso, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Matrice e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Roma, 4 gennaio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A0881

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 255. — Nell'Università degli studi di Sassari sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

1) terapisti della riabilitazione;

2) tecnica dell'irrigazione.

Dopo l'art. 280 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali in tecnica dell'irrigazione

Art. 281. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in tecnica dell'irrigazione presso l'Università di Sassari.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore delle tecniche irrigue delle specie coltivate.

La scuola rilascia il diploma di tecnico dell'irrigazione.

Art. 282. — Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.

Art. 283. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 284. — Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i seguenti:

1° Anno:

1) elementi di matematica;

2) elementi di fisica del terreno;

3) elementi di chimica del terreno agrario;

4) elementi di agronomia generale;

5) elementi di idraulica agraria;

6) agrometeorologia;

7) biologia delle piante coltivate;

8) insegnamento opzionale.

2° Anno:

1) fisiologia delle piante coltivate;

2) coltivazioni irrigue;

3) fabbisogni idrici ed irrigui delle colture;

4) irrigazione e drenaggio;

5) metodi irrigui e qualità delle acque;

6) cartografia;

7) macchine ed automatismi per l'irrigazio:;

8) insegnamento opzionale;

9) insegnamento opzionale.

Insegnamenti opzionali (tutti semestrali):

1) patologia delle colture irrigue;

2) telerilevamento applicato all'agricoltura;

3) idrologia e pianificazione delle risorse idiche;

4) approvvigionamento, trasporto e consegr delle acque irrigue;

5) disegno tecnico per la progettazione irriua.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'izio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare upiano sulla base delle indicazioni contenute nel manifest degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli inegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omgenee.

I piani sono approvati dal consiglio della scola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 285. — L'attività pratica comporta: esercizioni relative ai singoli corsi, visite tecniche e viaggi ditudio guidati.

Art. 286. — Il tirocinio, che si svolge sotto la gida di un docente designato dal consiglio della scuola, cnsiste in una esperienza tecnica pratica nel settore echa la durata di ottanta ore.

Art. 287. — La frequenza ai corsi e del tirocinio ratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgco alla presenza di una commissione composta secodo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 288. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commsione designata dal consiglio della scuola composta secdo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaorato predisposto durante il tirocinio e relativo all'ttività svolta.

Art. 289. — L'Università, su proposta del cosiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti publici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgiment delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presiden della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decro del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 62.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 7 giugno 1990

Il rettore: MELLA

91A0882

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia I del 16 ottobre 1989; del senato accademico del 21 febbraio 1990 e del consiglio di amministrazione del 12 marzo 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 577, 578 e 583 relativi alla scuola di specializzazione in idrologia medica, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia, sono così modificati:

Art. 577. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 578. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia attraverso l'istituto di farmacologia e tossicologia.

Art. 583. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

laboratorio dell'istituto di farmacologia e tossicologia;

ambulatori annessi alle cattedre e servizi di idrologia medica, di clinica medica, di reumatologia e di medicina dello sport della prima facoltà di medicina e chirurgia;

ambulatori e servizi delle terme del territorio nazionale.

La frequenza nelle varie aree, per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 dicembre 1990

Il rettore: CILIBERTO

91A0883

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato di seconda categoria in Kingston (Giamaica)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis);

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Il consolato di seconda categoria in Kingston (Giamaica) è soppresso a decorrere dal 1° dicembre 1990.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1990

COSSIGA

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1991
Registro n. 3 Esteri, foglio n. 3

91A0888

Limitazione delle funzioni consolari alla titolare dell'agenzia consolare onoraria in Newcastle (Australia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis):

Decreta:

La sig.ra Edda Pozar Giaccari, agente consolare onorario in Newcastle (Australia), con circoscrizione territoriale comprendente Newcastle, Cessnock, Maitland, Singleton, Muswelbrook, Port Stephen, Scone, Patrick Plains, Dunsog, Denman, Murrurundi, Merriwa, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Sydney degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Sydney;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

e) assistenza ai connazionali in materia pensionistica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A0889

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società Gandalf fiduciaria di amministrazione S.r.l., in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 11 febbraio 1991 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha autorizzato la società Gandalf fiduciaria di amministrazione S.r.l., con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

91A0897

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1991, registro n. 1 Difesa, foglio n. 170, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Dario Fortino, con testamento pubblico registrato in data 30 settembre 1986 del dottor Roberto Barone, notaio in Torino, con repertorio n. 15001, atti n. 5420 e consistente in beni mobili per un valore complessivo di L. 138.203.129 e da un immobile censito al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Torino alla partita 84476, foglio n. 185, n. 684 sub. 28, per un valore stimato di L. 82.400.000.

91A0895

Autorizzazione al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1991, registro n. 5 Difesa, foglio n. 51, sulla proposta del Ministro della difesa, il Fondo di assistenza previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Anna Bolelli, con testamento olografo in data 1° gennaio 1985 pubblicato con verbale in data 7 gennaio 1986, n. 34901 di repertorio del dott. Guido Alessandro Magnani, notaio in Bologna e consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo di L. 1.706.773.278.

91A0896

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di proroga della dilazione del versamento delle entrate al titolare del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Brindisi.

Con decreto ministeriale n. 1/532 del 28 gennaio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Brindisi è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 31.008.157.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 31.024.714.246 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di settembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brindisi darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A0892

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1990-91

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1991 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato nella misura di L. 1.000 per ogni 100 chilogrammi, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1990-91, di cui alla delibera adottata in data 19 luglio 1990 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

91A0894

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1991 è stata approvata la modifica dell'art. 31 dello statuto della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno.

91A0898

N. 33

Corso dei cambi del 15 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1107,400	1107,400	1107 —	1107,400	1107,400	1107,400	1106,640	1107,400	1107,400	1107,40
E.C.U.	1544,800	1544,800	1546 —	1544,800	1544,800	1544,800	1544,800	1544,800	1544,800	1544,80
Marco tedesco	751,760	751,760	752 —	751,760	751,760	751,760	751,740	751,760	751,760	751,75
Franco francese	220,700	220,700	221,50	220,700	220,700	220,700	220,710	220,700	220,700	220,70
Lira sterlina	2186,900	2186,900	2190 —	2186,900	2186,900	2186,900	2187,500	2186,900	2186,900	2186,90
Fiorino olandese	667,340	667,340	667,50	667,340	667,340	667,340	667,340	667,340	667,340	667,35
Franco belga	36,524	36,524	36,55	36,524	36,524	36,524	36,530	36,524	36,524	36,53
Peseta spagnola	12,023	12,023	12,05	12,023	12,023	12,023	12,028	12,023	12,023	12,02
Corona danese	195,470	195,470	195,50	195,470	195,470	195,470	195,420	195,470	195,470	195,48
Lira irlandese	2000,950	2000,950	2003 —	2000,950	2000,950	2000,950	2001 —	2000,950	2000,950	—
Dracma greca	7,019	7,019	7,02	7,019	7,019	7,019	7,015	7,019	7,019	—
Escudo portoghese	8,544	8,544	8,52	8,544	8,544	8,544	8,548	8,544	8,544	8,55
Dollaro canadese	959,750	959,750	960 —	959,750	959,750	959,750	960,050	959,750	959,750	959,75
Yen giapponese	8,527	8,527	8,53	8,527	8,527	8,527	8,525	8,527	8,527	8,52
Franco svizzero	876,310	876,310	877 —	876,310	876,310	876,310	876,650	876,310	876,310	876,31
Scellino austriaco	106,859	106,859	106,90	106,859	106,859	106,859	106,864	106,859	106,859	106,85
Corona norvegese	192,150	192,150	192,50	192,150	192,150	192,150	192,230	192,150	192,150	192,15
Corona svedese	200,730	200,730	201 —	200,730	200,730	200,730	200,830	200,730	200,730	200,72
Marco finlandese	309,270	309,270	309,75	309,270	309,270	309,270	309,550	309,270	309,270	—
Dollaro australiano	878 —	878 —	870 —	878 —	878 —	878 —	879,500	878 —	878 —	878 —

Media dei titoli del 15 febbraio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,075
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,575
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,675
» » » 22- 6-1987/91	97 —
» » » 18- 3-1987/94	82,050
» » » 21- 4-1987/94	81,575
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,350
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,050
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	94,175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,975
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,050
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,350
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	100,225
» » » » 18- 4-1986/92	100,275
» » » » 19- 5-1986/92	100,150
» » » » 20- 7-1987/92	100,175

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	19- 8-1987/92	100,375
» » » »	1-11-1987/92	99,925
» » » »	1-12-1987/92	99,850
» » » »	1- 1-1988/93	99,525
» » » »	1- 2-1988/93	99,725
» » » »	1- 3-1988/93	99,775
» » » »	1- 4-1988/93	99,750
» » » »	1- 5-1988/93	100,075
» » » »	1- 6-1988/93	99,975
» » » »	18- 6-1986/93	99,275
» » » »	1- 7-1988/93	99,975
» » » »	17- 7-1986/93	99,100
» » » »	1- 8-1988/93	100,200
» » » »	19- 8-1986/93	98,550
» » » »	1- 9-1988/93	99,950
» » » »	18- 9-1986/93	98,625
» » » »	1-10-1988/93	99,950
» » » »	20-10-1986/93	98,650
» » » »	1-11-1988/93	99,925
» » » »	18-11-1986/93	98,925
» » » »	19-12-1986/93	99,950
» » » »	1- 1-1989/94	99,650
» » » »	1- 2-1989/94	99,900
» » » »	1- 3-1989/94	99,800
» » » »	15- 3-1989/94	99,675
» » » »	1- 4-1989/94	99,475
» » » »	1- 9-1988/94	98,950
» » » »	1-10-1987/94	98,425
» » » »	1-11-1988/94	98,725
» » » »	1- 1-1990/95	98,475
» » » »	1- 2-1985/95	99,925
» » » »	1- 3-1985/95	97,875
» » » »	1- 3-1990/95	98,275
» » » »	1- 4-1985/95	97,525
» » » »	1- 5-1985/95	97,525
» » » »	1- 5-1990/95	98,150
» » » »	1- 6-1985/95	97,425
» » » »	1- 7-1985/95	98,375
» » » »	1- 7-1990/95	98,025
» » » »	1- 8-1985/95	97,400
» » » »	1- 9-1985/95	97,300
» » » »	1-10-1985/95	97,525
» » » »	1-11-1985/95	97,575
» » » »	1-12-1985/95	97,925
» » » »	1- 1-1986/96	97,875
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,975
» » » »	1- 2-1986/96	98,475
» » » »	1- 3-1986/96	98,375
» » » »	1- 4-1986/96	98,275
» » » »	1- 5-1986/96	98,150
» » » »	1- 6-1986/96	98,650
» » » »	1- 7-1986/96	97,775
» » » »	1- 8-1986/96	97,300
» » » »	1- 9-1986/96	97,225
» » » »	1-10-1986/96	95,700
» » » »	1-11-1986/96	95,900
» » » »	1-12-1986/96	96,400
» » » »	1- 1-1987/97	96,250
» » » »	1- 2-1987/97	96,525
» » » »	18- 2-1987/97	96,350
» » » »	1- 3-1987/97	96,600
» » » »	1- 4-1987/97	96,400
» » » »	1- 5-1987/97	96,400
» » » »	1- 6-1987/97	96,550
» » » »	1- 7-1987/97	96,100
» » » »	1- 8-1987/97	95,925
» » » »	1- 9-1987/97	96,925

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,050
» » »	11,50%	1-11-1991	99 —
» » »	11,50%	21-12-1991	98,950
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,675
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,700
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,625
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,375
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,450
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,950
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,875
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,200
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,625
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,375
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,175
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,925
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,575
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,125
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,925
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,125
» » »	12,50%	1-10-1992	99,075
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,225
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,225
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,025
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,975
» » »	12,50%	1-10-1993	97,925
» » »	12,50%	1-11-1993	98,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,875
» » »	12,50%	17-11-1993	97,950
» » »	12,50%	1-12-1993	97,700
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,750
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,650
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,625
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,425
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,275
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,250
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94,675
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	94,500

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,075
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,725
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,650
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,275
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,300
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,925
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,300
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,425
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,100
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,375
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,650
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,375
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,750
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,300
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,075
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,175
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	91,850
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,800
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	97,950
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	99,850
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,700
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M15021

N. 34

Corso dei cambi del 18 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1112,950	1112,950	1113 —	1112,950	1112,950	1112,950	1112,470	1112,950	1112,950	—
E.C.U.	1546,450	1546,450	1546,50	1546,450	1546,450	1546,450	1546,090	1546,450	1546,450	—
Marco tedesco	751,070	751,070	751,50	751,070	751,070	751,070	751,160	751,070	751,070	—
Franco francese	220,710	220,710	220,90	220,710	220,710	220,710	220,720	220,710	220,710	—
Lira sterlina	2186,500	2186,500	2186 —	2186,500	2186,500	2186,500	2185,900	2186,500	2186,500	—
Fiorino olandese	666,790	666,790	666,75	666,790	666,790	666,790	666,790	666,790	666,790	—
Franco belga	36,493	36,493	36,54	36,493	36,493	36,493	36,487	36,493	36,493	—
Peseta spagnola	12,038	12,038	12,02	12,038	12,038	12,038	12,037	12,038	12,038	—
Corona danese	195,360	195,360	195,50	195,360	195,360	195,360	195,370	195,360	195,360	—
Lira irlandese	2000,450	2000,450	2000 —	2000,450	2000,450	2000,450	2000,500	2000,450	2000,450	—
Dracma greca	7,017	7,017	7,02	7,017	7,017	7,017	7,015	7,017	7,017	—
Escudo portoghese	8,552	8,552	8,53	8,552	8,552	8,552	8,557	8,552	8,552	—
Dollaro canadese	967 —	967 —	966 —	967 —	967 —	967 —	966,950	967 —	967 —	—
Yen giapponese	8,550	8,550	8,57	8,550	8,550	8,550	8,552	8,550	8,550	—
Franco svizzero	876,200	876,200	876,200	876,200	876,200	876,200	876,200	876,200	876,200	—
Scellino austriaco	106,770	106,770	106,70	106,770	106,770	106,770	106,775	106,770	106,770	—
Corona norvegese	192,160	192,160	192 —	192,160	192,160	192,160	192,230	192,160	192,160	—
Corona svedese	200,930	200,930	201 —	200,930	200,930	200,930	200,980	200,930	200,930	—
Marco finlandese	309,820	309,820	309,75	309,820	309,820	309,820	309,750	309,820	309,820	—
Dollaro australiano	879,900	879,900	878 —	879,900	879,900	879,900	878,750	879,900	879,900	—

Media dei titoli del 18 febbraio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,075
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,225
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,800
» » » 22- 6-1987/91	97,125
» » » 18- 3-1987/94	82 —
» » » 21- 4-1987/94	81,425
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,350
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,050
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,975
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	94,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,975
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,025
» » » » 1- 6-1984/91	100,025
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,300
» » » » 1- 9-1984/91	100,350
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,275
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	100,225
» » » » 18- 4-1986/92	100,275
» » » » 19- 5-1986/92	100,150
» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » » 19- 8-1987/92	100,425

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro	Ind.			19- 8-1987/92	100,425
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,950
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,850
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,550
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,725
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,075
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,550
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100 —
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,150
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,125
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,575
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,925
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,600
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,950
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,650
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,975
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,875
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,775
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,675
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,500
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,975
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,425
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,725
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,450
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,950
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,875
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,275
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,550
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,525
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,175
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,425
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,350
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,050
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,450
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,350
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,600
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,550
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,875
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,975
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,575
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,375
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,275
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,675
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,800
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,325
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,175
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,800
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,925
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,525
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,250
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,525
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,350
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,700
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,475
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,450
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,525
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,225
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,925
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,900

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro	Pol.		12,50%	1- 3-1991	100,050
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99 —
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,950
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,675
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,700
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,600
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,525
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,400
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97,025
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,900
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,400
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,200
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,750
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,675
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,375
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,175
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,850
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,525
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,175
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,975
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,200
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,100
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,200
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,200
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,025
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,125
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,175
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,875
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,975
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,775
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,875
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,800
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,725
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,550
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,425
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,325
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94,675
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	94,675

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro	E.C.U.			16- 7-1984/91	11,25%	100,250
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,925
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	97,650
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	97,375
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97,375
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,925
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,375
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,325
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,150
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	95,425
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	95,075
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	95,475
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,450
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	94,225
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94,850
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,575
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	93,175
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	97,275
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	91,925
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,350
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,900
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	97,975
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	99,525
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	100,575
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M18021

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990 e il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 19 febbraio 1991 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.485
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	282
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.150
Gasolio agricoltura	»	421
Petrolio agricoltura	»	410
Gasolio pesca e piccola marina	»	386
Petrolio pesca e piccola marina	»	376

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.112	1.117	1.122	1.127	1.132
Petrolio (*)	»	837	842	847	852	857
Olio comb.le fluido	L./kg	629	634	639	644	649

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

91A0961

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Rhêmes-Saint-Georges

Con deliberazione della giunta regionale n. 11244 del 21 dicembre 1990, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate, con modificazioni, le varianti n. 1 e n. 2 al vigente piano regolatore generale del comune di Rhêmes-Saint-Georges, adottate, rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 85 del 10 dicembre 1984 e n. 42 del 20 marzo 1989.

Copia di detta deliberazione e copia delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

91A0899

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189